



Bruxelles, 6.3.2019
COM(2019) 103 final

ANNEXES 1 to 2

ALLEGATI

della

proposta di decisione del Consiglio

**relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, nell'ambito
dell'Organizzazione per la conservazione del salmone dell'Atlantico settentrionale e che
abroga la decisione 9450/1/14 REV 1**

ALLEGATO I

Posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione nell'ambito dell'Organizzazione per la conservazione del salmone dell'Atlantico settentrionale (NASCO)

1. PRINCIPI

Nell'ambito della NASCO, l'Unione:

- a) agisce in conformità degli obiettivi e dei principi perseguiti dall'Unione nel quadro della politica comune della pesca (PCP), in particolare grazie all'approccio precauzionale, e degli obiettivi connessi al rendimento massimo sostenibile di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013, per promuovere l'attuazione di un approccio alla gestione della pesca basato sugli ecosistemi e atto a limitare l'impatto ambientale delle attività di pesca, evitare e ridurre quanto più possibile le catture indesiderate, eliminare progressivamente i rigetti in mare e ridurre al minimo l'impatto delle attività di pesca sugli ecosistemi marini e sui relativi habitat, nonché per garantire, attraverso la promozione di un settore alieutico dell'Unione economicamente sostenibile e competitivo, un equo tenore di vita a quanti dipendono dalle attività di pesca, nel rispetto degli interessi dei consumatori;
- b) garantisce che le misure adottate nell'ambito della NASCO siano conformi alla convenzione NASCO;
- c) garantisce che le misure adottate nell'ambito della NASCO siano conformi al diritto internazionale e segnatamente alle disposizioni dell'articolo 66 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, dell'accordo inteso a favorire il rispetto delle misure internazionali di conservazione e di gestione da parte dei pescherecci in alto mare e dell'accordo FAO del 2009 sulle misure di competenza dello Stato di approdo;
- d) promuove posizioni conformi alle migliori pratiche adottate dalle organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP) nella stessa zona;
- e) persegue coerenza e sinergia con le politiche condotte dall'Unione nel quadro delle sue relazioni bilaterali in materia di pesca con i paesi terzi e garantisce la coerenza con altre politiche, in particolare nell'ambito delle relazioni esterne, dell'occupazione, dell'ambiente, degli scambi commerciali, dello sviluppo, della ricerca e dell'innovazione;
- f) garantisce il rispetto degli impegni assunti dall'Unione a livello internazionale;
- g) si conforma alle conclusioni del Consiglio del 19 marzo 2012 concernenti la comunicazione della Commissione sulla dimensione esterna della politica comune della pesca¹;
- h) mira a creare condizioni di parità per la flotta dell'Unione nella zona della convenzione, sulla base degli stessi principi e delle stesse norme applicabili ai sensi del diritto dell'Unione, nonché a promuovere l'attuazione uniforme di tali principi e norme;
- i) si conforma alla comunicazione congiunta dell'Alta rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea sulla *Governance internazionale degli oceani: un'agenda per il futuro dei nostri oceani*² e

¹ 7087/12 REV 1 ADD 1 COR 1.

² JOIN (2016) 49 final del 10.11.2016.

alle conclusioni del Consiglio relative a tale comunicazione congiunta³ e promuove misure volte a sostenere e aumentare l'efficacia della NASCO nonché, se del caso, migliorarne la governance e i risultati (ad esempio in ambito scientifico, di conformità, di trasparenza e di processo decisionale) per contribuire alla gestione sostenibile degli oceani in tutti i suoi aspetti;

- j) se del caso, promuove il coordinamento tra le ORGP e le convenzioni marittime regionali e, a seconda dei casi, la cooperazione con le organizzazioni internazionali nell'ambito dei loro mandati e, in particolare, promuove il coordinamento con l'OSPAR, di cui l'Unione è parte contraente;
- k) promuove, tra le ORGP di specie diverse dal tonno, meccanismi di cooperazione simili al cosiddetto processo di Kobe per le ORGP del tonno.

2. ORIENTAMENTI

L'Unione si adopera, ove del caso, per sostenere l'adozione delle azioni seguenti da parte della NASCO:

- a) misure di conservazione e di gestione delle risorse alieutiche nella zona della convenzione basate sui migliori pareri scientifici disponibili, inclusi totali ammissibili di cattura (TAC) e contingenti o misure volte a regolamentare lo sforzo di pesca per le risorse biologiche marine disciplinate dalla NASCO, che consentano di raggiungere il rendimento massimo sostenibile in modo progressivamente incrementale entro il 2020. Se necessario, per gli stock eccessivamente sfruttati verranno prese in esame misure specifiche intese ad adeguare lo sforzo di pesca alle possibilità di pesca disponibili;
- b) misure intese a prevenire, scoraggiare ed eliminare le attività di pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN) nella zona della convenzione, compreso l'elenco delle navi INN;
- c) misure di monitoraggio, controllo e sorveglianza nella zona della convenzione NASCO per garantire l'efficacia dei controlli e la conformità alle misure adottate nell'ambito della NASCO;
- d) misure destinate a ridurre al minimo l'impatto negativo delle attività di pesca e di acquacoltura sulla biodiversità marina e sugli ecosistemi marini e i relativi habitat, comprese misure volte a ridurre l'inquinamento marino e a impedire lo scarico di plastica in mare e ridurre l'impatto sulla biodiversità e sugli ecosistemi marini delle materie plastiche presenti in mare, misure di protezione degli ecosistemi marini vulnerabili nella zona della convenzione NASCO conformemente agli orientamenti internazionali della FAO per la gestione delle attività di pesca d'altura, misure intese a evitare e ridurre quanto più possibile le catture indesiderate, in particolare di specie marine vulnerabili, e a eliminare progressivamente i rigetti in mare;
- e) misure volte a ridurre l'impatto degli attrezzi da pesca abbandonati, persi o altrimenti dismessi nell'oceano e a facilitare l'identificazione e il recupero di tali attrezzi;
- f) misure volte a vietare le attività di pesca praticate al solo scopo di prelevare pinne di squalo e che impongono che tutti gli squali siano sbarcati con le pinne attaccate al corpo;

³ 7348/1/17 REV 1 del 24.3.2017.

- g) approcci comuni con altre ORGP, se del caso, in particolare quelle coinvolte nella gestione delle attività di pesca nella stessa regione;
- h) raccomandazioni, ove opportuno e per quanto consentito dai pertinenti atti costitutivi, che promuovono l'applicazione della Convenzione sul lavoro nella pesca dell'Organizzazione internazionale del lavoro (ILO);
- i) misure tecniche supplementari basate sui pareri degli organi ausiliari e dei gruppi di lavoro della NASCO.

ALLEGATO II

Definizione annuale della posizione dell'Unione nelle riunioni dell'Organizzazione per la conservazione del salmone dell'Atlantico settentrionale

Prima di ogni riunione del consiglio della NASCO, quando tale organo deve adottare atti che possono essere vincolanti per l'Unione, vengono prese tutte le disposizioni necessarie affinché la posizione che deve essere espressa a nome dell'Unione tenga conto dei più recenti dati scientifici e delle altre informazioni pertinenti trasmesse alla Commissione europea, conformemente ai principi e agli orientamenti che figurano nell'allegato I.

A tal fine e sulla base di tali informazioni, la Commissione trasmette al Consiglio o ai suoi organi preparatori, con congruo anticipo prima di ogni riunione del consiglio della NASCO, un documento scritto che illustra in dettaglio la proposta definizione della posizione dell'Unione, per esame e approvazione dei singoli punti della posizione che sarà espressa a nome dell'Unione.

Qualora, nel corso di una riunione del consiglio della NASCO, sia impossibile raggiungere un accordo, anche sul posto, che permetta di tenere conto di nuovi elementi nella posizione dell'Unione, la questione è sottoposta al Consiglio o ai suoi organi preparatori.